



Università degli Studi Guglielmo Marconi



CONVENZIONE QUADRO

Tra

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 07154361005, con sede legale in Roma, Via Plinio 44, 00193, pec: rettorato@pec.unimarconi.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti

E

La Federazione Italiana Triathlon con sede in Roma, Stadio Olimpico – Curva Sud, Codice Fiscale n. 96135770582, pec: segreteriafitri@pec.it, nella persona del Presidente pro tempore Luigi Bianchi, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta (qui di seguito denominate singolarmente anche "parte" e congiuntamente anche "parti")

premesse

che l'Università è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, ordinata in forma di istituzione pubblica, dotata di autonomia scientifica, didattica o organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile;

che la F.I.Tri. è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società, dalle associazioni sportive, ed anche da singoli tesserati. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo; è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1160 del 22 dicembre 2000, è affiliata alla ITU (International Triathlon Federation) e alla ETU (European Triathlon Federation); è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività di Triathlon, Duathlon, Aquathlon e Winter Triathlon.

considerato

che le Parti hanno interesse a sviluppare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune e pertanto intendono stipulare una convenzione per regolare tale rapporto;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Finalità e oggetto

- 1.1. Le parti riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione, fruendo reciprocamente delle rispettive competenze e strutture, per lo svolgimento di attività di ricerca e formazione al fine di una migliore realizzazione delle rispettive finalità istituzionali.



Università degli Studi Guglielmo Marconi

- 1.2. La collaborazione, da esplicitarsi mediante stipula di specifici Accordi Attuativi scritti tra le parti, di cui al successivo art.3, potrà riguardare:
- attività di collaborazione scientifica;
 - attività di supporto alla didattica;
 - attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate;

A) – Collaborazione scientifica.

L'Università e FITri favoriranno la collaborazione fra le due parti nei settori di cui all'art. 1 mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Le attività di cui sopra, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di apposite convenzioni tra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro.

B) – Supporto alla didattica.

FITri dichiara la propria disponibilità ad offrire all'Università secondo le modalità previste successivamente, il supporto per specifiche attività formative, rivolte a studenti e/o dottorandi che potranno riguardare lo svolgimento di tesi, attività di studio, ricerca, internship o stage curriculari. FITri valuterà inoltre la possibilità di istituire borse di studio a favore di giovani ricercatori e dottorandi dell'Università ed eventuale finanziamento di posti aggiuntivi di Dottorati con programmi di ricerca nel settore di specifico interesse.

C) – Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata.

L'Università e FITri potranno stipulare specifici accordi scritti, con particolare riferimento ai settori di cui all'Art. 1, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici;
- attività di formazione svolte dall'Università I per conto di FITri;
- attività di ricerca affidate da FITri all'Università.

Articolo 2 – Accordi Attuativi

- 2.1 Per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1, nonché di ogni altra attività rientrante nelle finalità di cui alla presente Convenzione, le Parti procederanno alla formalizzazione di specifici accordi (di seguito "Accordi Attuativi"), che regoleranno i rapporti tra Università e FITri. L'attivazione dei tirocini avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
- 2.2 Gli Accordi Attuativi regoleranno gli obiettivi, i termini, gli oneri, la nomina dei responsabili tecnici e dei Team operativi, i tempi, la messa a disposizione di strutture, laboratori e risorse finanziarie dei singoli progetti, fermo restando quanto già definito dalla presente Convenzione.
- 2.3 Per ogni attività di ricerca (in collaborazione o commissionata) gli accordi attuativi provvederanno altresì a disciplinare gli aspetti riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati secondo la disciplina del Codice di Proprietà Industriale e successive modifiche.
- 2.4 La presente Convenzione Quadro sarà richiamata negli Accordi Attuativi e ne formerà parte integrante e sostanziale, fermo restando che tutti gli Accordi Attuativi scaturenti dalla sua attuazione dovranno essere preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti.



Università degli Studi Guglielmo Marconi

Articolo 3 - Responsabili dell'accordo

- 3.1 Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1 le parti designeranno ciascuna un Responsabile con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Articolo 4 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

- 4.1 La proprietà dei risultati di studi e ricerche, nonché dell'eventuale invenzione brevettabile, verrà definita nell'ambito degli Accordi Attuativi del presente accordo nel rispetto della vigente normativa.
- 4.2 Le parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.
- 4.3 Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dal presente accordo, quello della libertà per l'Università di pubblicare, a fini accademici, i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevettabili.

Articolo 5 - Copertura assicurativa

- 5.1 L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi che potrebbero frequentare i locali e i laboratori di FITri per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o tesi.
- 5.2 FITri garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 6 - Sicurezza

- 6.1 Il personale di entrambe le Parti, ed i soggetti ad essi equiparati, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto.
- 6.2 Ai sensi delle disposizioni contenute nel D. lgs. 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.

Articolo 7 - Limitazione di Responsabilità

- 7.1 Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

Articolo 8 - Durata dell'accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

- 8.1 Il presente accordo ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti.
- 8.2 Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da notificare tramite P.E.C. nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente



Università degli Studi Guglielmo Marconi

accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 9 - *Trattamento dei dati personali*

9.1 L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in attuazione al Regolamento generale sulla protezione dei dati (2018)

9.2 FITri si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università - unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Articolo 10- *Controversie*

Per qualsiasi controversi che dovesse nascere dall'esecuzione dal presente accordo è competente a decidere il Foro di Roma.

Articolo 11 - *Registrazione e spese*

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso, a spese della parte che ne chiede la registrazione.

Luogo e data *Rome, 05 marzo 2019*

Per la FITri
Il Presidente

Firma.....

Per l'Università
Il Rettore

Firma.....



Le parti sottoscrivono per espressa accettazione ai sensi dell'art. 1341 c.c. gli articoli 1 (Finalità e oggetto);2 (Accordi attuativi); 3responsabili dell'accordo);4 (Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche); 5 (Copertura assicurativa); 6(Sicurezza);7(Limitazione di responsabilità); 8 (Durata dell'accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso); 9 (Trattamento dei dati personali); 10 (Controversie); 11 (Registrazione e spese).

Per la FITri
Il Presidente

Firma.....

Per l'Università
Il Rettore

Firma.....

